

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Maria Grazia Lia**, codice fiscale: **LIAMGR76A50E506P**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **R.I. S.P.A.** (P.IVA: 02042710752), in persona del suo legale rappresentante pro tempore SALVATORE TAFURO, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **sentenza 3157-26.pdf**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente LA SENTENZA N.3157-26, a **COMUNE DI LECCE** all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@pec.comune.lecce.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al GIUDICE DI PACE DI LECCE, RG n° 15747-2024.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che l'allegato **sentenza 3157-26.pdf**, contenente LA SENTENZA N.3157-26 è **conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico** dal quale è stato estratto.

TREPUZZI, 25/05/2026

Firmato digitalmente da **Avv. Maria Grazia Lia**

N.RG 15747 / 2024



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Lecce

SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. RAFFAELE CARLUCCIO, nella causa civile R.G.
n.15747 / 2024

vertente tra

R.I. S.P.A. (CF 02042710752) - difesa dall' Avv. MARIA GRAZIA LIA

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)

-OPPOSTO-

ha pronunciato

SENTENZA

Con ricorso ritualmente depositato, l'opponente in epigrafe proponeva opposizione
avverso il verbale di accertamento e contestazione n. VX363/2024 emesso dalla
Polizia Locale di Lecce per la violazione di cui all'art.142 co.8 C.d.S.



PROTOCOLLO N. 0095068 del 25/05/2026 10:57:35 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 25/05/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6b425672b28077644e6972164b8b1100638472043a71a877c4e1d592b554379

Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta all'odierna udienza .

Il ricorso è fondato e va accolto con riguardo alla dedotta mancata omologazione del dispositivo elettronico.

Considerato che il presente giudizio è, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 150/2011, disciplinato dal Titolo IV. Libro II, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente – che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale – fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi *“almeno dieci giorni prima dell'udienza”* di comparizione parti, *“deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”* (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. III, 19/07/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826).

Premesso ciò, va ritenuto il difetto di omologazione dello strumento elettronico denominato PROJECT AUTOMATION K53800_SPEED Matr. PASPEEDn22023010802 poiché lo stesso non è stato omologato, ma solo approvato.

Aderendo alla costante giurisprudenza di merito, tra cui quella del Tribunale di Lecce (*ex multis sentenze del Presidente dott. Cigna, della dr.ssa Viviana Mele e della dr.ssa Katia Pinto in sede di appello*) e da ultimo di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505), deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dall'art. 192, D.P.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono.

Ed invero, nel mentre l'omologazione richiede *“la rispondenza e la efficacia*



dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” ed impone che “L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di homologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”, in caso di approvazione “trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. Stante la differenza tra homologazione ed approvazione e stabilendo l'art. 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - indubitabilmente norma speciale che deroga la norma generale di cui all'art. 45, comma 6, D. Lgs. 285/1992 - che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate [...], come precisato dal regolamento” (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell'opponente.

Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 17/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che “spetta all'Amministrazione La prova positiva dell'iniziale homologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)” ed in modo conforme ma più specifico la condivisa ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 18/04/2024, n. 10505.

In assenza di prova incombente sull'ente resistente – essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi *iure et de iure* o *iuris tantum* ma neppure ricorrendo a presunzioni semplici – non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento.

Le spese e i compensi del giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio liquidati in euro 43,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi difensivi, oltre



accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore dell'Avv. Maria Grazia Lia che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in LECCE il 19-05-2026

Il Giudice di Pace

Dott. RAFFAELE CARLUCCIO

PROTOCOLLO N. 0095068 del 25/05/2026 10:57:35 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 25/05/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6b425621b2b077644e4e912164da8b110006384f2043a71a877c4ce1d592b584379



PROTOCOLLO N. 0095068 del 25/05/2026 10:57:35// ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 25/05/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6b12561b3834b9f0b8e70255e017c68b4454850f1fda4e32dfce130e5a164f05210

POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: MARIA GRAZIA LIA <lia.mariagrazia@ordavvle.legalmail.it>
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it
Inviato il: 25/05/2026 10.25.30
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

Importante:

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto notificato è allegato al presente messaggio unitamente alla relata di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e

non nel momento in cui viene consultato.

Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Distinti saluti.

Avv. Maria Grazia Lia

--

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
Relata-di-Notifica-del-25-05-2026-RG-15747-2024.pdf.p7m ()
sentenza 3157-26.pdf ()